



COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

Ufficio Gabinetto del Sindaco

Ord. n. 172

Prot. n. 52990

IL SINDACO

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze sindacali n. 158 del 20/10/2020, n. 161 del 23/10/2020, n. 162 del 24/10/2020, n. 165 del 31/10/2020, n. 166 del 06/11/2020, n. 167 del 06/11/2020, n. 168 del 07/11/2020, n. 169 del 08/11/2020, n. 171 del 13/11/2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

VISTI, altresì:

- il Decreto legge n. 125 del 07.10.2020, con cui il Governo ha adottato nuove misure di contrasto ed ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato d'emergenza a seguito del progressivo rialzo della curva dei contagi;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 13.10.2020, con il quale sono state adottate urgenti misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 su tutto il territorio nazionale;
- il Bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 13.11.2020, nel quale si conferma che il Comune di Lucera è inserito nella fascia con un numero di contagi superiore a 51;
- che dai dati comunicati dagli organi competenti, alla data del 13.11.2020, il numero dei soggetti con tampone positivo e certificato dall'ASL continua a crescere nonostante le attuate misure di contrasto alla diffusione del virus;
- la situazione risulta aggravata dal ritardo nel reperire i dati epidemiologici volti alla predisposizione della quarantena immediata di quanti abbiano avuto contatti con soggetti positivi;
- che atteso il mancato riscontro alla nota n. 52659 del 12/11/2020 indirizzata al Direttore Generale Asl di Foggia ed al Direttore del dipartimento salute della Regione Puglia non si hanno i dati richiesti;
- che con nota protocollo n. 52656 del 12/11/2020 si è fatta richiesta ai laboratori d'analisi privati di comunicare quotidianamente i dati riguardanti i soggetti risultati positivi al COVID – 19;
- che i dati comunicati dai laboratori privati segnano una continua crescita dei soggetti risultati positivi al test COVID – 19 nella Città di Lucera, dati da aggiungersi a quelli ufficiali trasmessi;

ATTESO che in questo territorio, è in atto un evolversi epidemiologico del virus Covid-19, oggetto di forti attenzioni da parte delle Autorità Sanitarie e di prevenzione;

RAVVISATA la necessità di attivare adeguate misure in sede locale in via cautelativa e precauzionale a tutela e salvaguardia della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, al fine di scongiurare l'eventuale propagarsi dei contagi, in attesa della conclusione delle attività di tracciamento dei contatti e di definizione della cornice dei contagi a cura dei competenti organi della ASL;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di adottare ulteriori e più restrittive misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 mediante:

- a) la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, garantendo al contempo la didattica a distanza per tutti gli alunni e la didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali che volessero avvalersene;
- b) la sospensione del mercato settimanale del mercoledì;
- c) il contingentamento dell'accesso a tutte le attività commerciali;
- d) la regolamentazione dello svolgimento dei funerali e dei riti funebri;

TENUTO CONTO:

- degli allegati al DPCM del 03/11/2020 contenenti i vari protocolli, linee guida e raccomandazioni;
- della nota pec del 14.11.2020, a firma dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi presenti nella Città di Lucera, con la quale viene assicurata la didattica a distanza per tutti gli alunni e quella in presenza per gli allievi BES che ne dovessero farne richiesta;
- della nota pec del 14.11.2020, con la quale il Presidente dell'associazione GAVI, che si è occupata sino ad oggi, in collaborazione con IL Comune di Lucera ed il SER, di garantire il rispetto delle normative ANTI COVID

e del piano di sicurezza inerente lo svolgimento del mercato settimanale, comunicava l'impossibilità di garantire la presenza di volontari della GAVI e della associazione SER Radio Club Cavalli da destinare allo svolgimento del mercato settimanale per le prossime tre settimane;

- della nota protocollo n. 8141/ris./52989 del 14/11/2020 e che essa comporterà notevoli ed ulteriori difficoltà nel servizio reso e nel controllo circa le normative anti COVID ed il rispetto del piano di sicurezza durante lo svolgimento del mercato settimanale;

- dell'art. 1 comma 8 del D.L. 16/05/2020 n° 33 (convertito con modifiche dalla L. 14 luglio 2020 n° 74) il quale così dispone: "E' vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;

- del comma 9 del menzionato articolo 1 prevede che "Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro";

- dei commi 14 e 15, sempre dell'art. 1 del D.L. 16/05/2020 n° 33 prescrivono che "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicura adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza";

RITENUTO necessario incrementare tutte le azioni idonee ad evitare, per quanto sopra detto, la diffusione del Covid – 19 mediante l'applicazione di ulteriori misure restrittive;

ACCERTATA la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus COVID-19, a tutela della salute della popolazione ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che l'art. 18 del D.L. 16 luglio 2000 n. 76 ha abrogato il comma 2 dell'art. 3 de D L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, in forza del quale i Sindaci non "potevano" adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti di cui al comma 1;

Sentita la conferenza dei capigruppo riunitasi in videoconferenza il giorno 15/11/2020, dalla quale è emersa la necessità di adottare ulteriori e più restrittive misure;

ORDINA

ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19:

1) la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, garantendo al contempo la didattica a distanza per tutti gli alunni e la didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali che volessero avvalersene;

2) la sospensione del mercato settimanale del mercoledì, con recupero delle giornate perse in date da concordare con le Associazioni di categoria;

- 3) a tutti gli esercizi commerciali in sede fissa, sia a carattere alimentare che non alimentare:
- a) di rispettare e far rispettare tutte le previsioni normative anti COVID-19 ed inoltre garantire:
- la distanza minima di sicurezza di un metro all'interno dell'attività;
 - la regolamentazione degli ingressi in funzione degli spazi interni disponibili, differenziando ove possibile i percorsi in entrata ed in uscita;
 - di dotarsi, in prossimità dell'ingresso dell'attività, di un distributore di numeri di turno a strappo e/o mezzo alternativo di pari funzione, per consentire la priorità di ingresso all'attività ed evitare assembramenti a ridosso dell'accesso;
 - di garantire, prima dell'ingresso, la sanificazione delle mani di ogni avventore mediante soluzioni idroalcoliche e/o gel sanificanti;
- 4) il divieto assoluto di stazionamento nei pressi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande se non per il tempo strettamente necessario all'acquisto con asporto dei prodotti;
- 5) che l'accesso ai cimiteri per lo svolgimento dei riti funebri sia consentito ad un numero massimo di 15 persone;
- 6) che le visite funebri presso l'abitazione del defunto debba avvenire in forma strettamente privata, riservata ai soli familiari stretti; sono fatte salve le disposizioni per le funzioni religiose di cui all'allegato 1 al DPCM 3 novembre 2020;
- 7) che le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio online del Comune di Lucera e sino a tutto il 28 novembre 2020, salvo ulteriori indicazioni.

AVVERTE

- che l'inosservanza delle disposizioni indicate salvo che il fatto costituisca più grave reato, è sanzionata ai sensi dell'4 D.L. 25 marzo 2020 n.19 (G.U. n.79 del 25 marzo 2020) così come convertito dalla L. n. 35/2020 (sanzioni amministrative da € 400,00 a € 1.000,00) e sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività così come previsto dalla normativa vigente;
- che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR della Regione Puglia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza secondo le modalità di legge con valore di notifica, comunicazione ed informazione per tutti gli operatori del mercato per tutta la cittadinanza;
- che alla presente ordinanza sia data la più ampia diffusione tramite tutti i canali informativi a disposizione dell'Ente;
- la trasmissione di copia della presente:
 - Alla Prefettura di Foggia;
 - A tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio per la verifica e vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
 - Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici presenti sul territorio comunale, nonché ai Responsabili delle scuole dell'infanzia private;
 - Agli organi di stampa.

Lucera, 15/11/2020



IL SINDACO
Dott. Giuseppe Pitta